ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Art. 22

Il Comitato esecutivo e' composto:

1) dal presidente;

2) dal vice presidente;

3) da uno dei consiglieri di cui alla lettera b) dell'art. 21;

4) da uno dei consiglieri di cui alla lettera c) dell'articolo predetto;

5) da quattro membri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i consiglieri di cui alla lettera e) dell'articolo predetto;

6) dal consigliere di cui alla lettera a) dell'articolo predetto.

Versione in vigore dal 19 febbraio 1948, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Estremi	Legge 19 gennaio 1942, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-fascista-di-previdenza-ed-assistenza/art-22/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it